



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 del Reg. Data 30/11/2001	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.
---	--

L'anno Duemilauno, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In seconda convocazione in sessione straordinaria pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI ROLANDO	SI		FRANCESCONI MAURIZIO	SI	
CATENA PIERO		SI	CECCHINI ANTENORE		SI
VENANZI PATRIZIA	SI		DE SANTIS ORAZIO	SI	
CARPENTI OMBRETTA	SI		NENCINI GIULIANO	SI	
BRUNORI MORENO	SI		AVINCOLA NAZZARENO	SI	
GAZZELLA MARIO		SI	ROMANAZZO MAURIZIO	SI	

Assegnati n. 13
In carica n. 12

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i consiglieri:

Presenti n. 9
Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il **Dr. Rolando Luciani** nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il **Segretario Comunale D.ssa Deborah Girdali**.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in data 10.07.2001 con atto consiliare n.22 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura;

Che a seguito di verifica dello stesso per competenza, da parte del Servizio trasporti, mobilità e sicurezza della circolazione stradale della Provincia di Roma sono state evidenziate delle osservazioni, comunicate con nota prot.3405 dell' 11.09.2001;

Ritenuto pertanto provvedere alla modifica regolamento approvato con deliberazione consiliare n.22 del 10.07.2001 e contestualmente provvedere all'approvazione del nuovo regolamento allegato alla presente che consta di n. 33 articoli.

Con n.9 voti favorevoli, su n.9 presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di recepire le osservazioni presentate dalla Provincia di Roma

2) Di modificare per i motivi esposti in narrativa la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10.07.2001 avente per oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura";

Di approvare il nuovo regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente di cui alla legge 15.1.1992 n. 21, che consta di n. 33 articoli e che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Con successiva e separata votazione, n. 9 voti favorevoli, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 data l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 01

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato alle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'Art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- b) dagli Art. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) dal D.lgvo 30 aprile 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'Art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;
- j) dalla L.R. 58/93 del 26/10/1993.

Art. 02

Definizione del servizio

Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 03

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti in n. 5 di cui (uno) da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicaps.

Le autovetture non devono essere inferiori a 1400 cc.

Art. 04

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'Art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

La licenza è rilasciata ad una persona fisica, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/92.

È consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato Art. 7 della legge n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferiti ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di TAXI e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Unitamente alla licenza, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'Art. 12 della L. 21/92 recante il nome o lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente purché iscritti al ruolo di cui all'Art. 6 della L. n; 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 05

Ambio territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento del l'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

Art. 06

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di licenza per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 07

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esami ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti, che svolgono in via esclusiva l'attività di N.C.C.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'Art. 6 della legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica Europea.

Art. 08

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo della licenza da rilasciare;
- b) elencazione e titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentate le domande;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
- e) le materie d'esame indicate al successivo articolo 13.

Art. 09

Commissione consultiva comunale

È istituita la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale è formata da: Sindaco, che la presiede da un rappresentante del Comune stesso o da un funzionario della Provincia del settore dei trasporti, da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti.

La commissione comunale è istituita con provvedimento della giunta ed è presieduta dal Sindaco.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dei vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di Cat C/3.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'Art. 4 della legge 21/92, nonché le seguenti funzioni: cura l'applicazione del regolamento, e che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutiva della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art. 10

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle licenze di noleggio con conducente

La giunta comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di N.C.C.

La commissione di concorso è composta da tre membri esperti nel settore fra cui il Dirigente del servizio interessato, che la presiede e due membri esterni.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 8.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Segretario Comunale.

Art. 11

Attività delle commissioni di concorso

La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità del servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato alla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali ed alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate ai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati in questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento dei nuovi commissari il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo e studio di residenza.

La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:

- a) iscrizioni al ruolo conducenti;
- b) eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'Art. 15 del presente regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- d) Ubicazione della sede dell'ufficio e dell'immobile destinato alla rimessa ed al ricovero dell'avventura.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- 2) essere iscritti al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato o al registro delle imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza di esercizio;
- 4) non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successivamente integrazioni e modifiche;

c) l'essere nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore ai sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 24.11.2000n.340, recante disposizioni per la legificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del D.P.R.28.11.2000 n.445 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenti amministrativi e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13

Materie d'esame

Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e della provincia

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed eventualmente, le altre lingue in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 14

Assegnazione e rilascio della licenza

Il dirigente del settore competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione d'esame, provvede all'assegnazione della licenza.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 1 anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art 15

Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 16

Inizio del servizio e trasferibilità dell'autorizzazione

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dell'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino a essere a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

In nessun caso può essere ammesso deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite per atto tra o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'Art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 17

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, portare assistenza e soccorso al passeggero durante tutte le fasi del trasporto.
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione di trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- f) Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

È fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate e dall'Amministrazione Comunale;

Restano a carico dei titolari delle licenze e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 18

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 19

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'Art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 20

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC un tecnico idoneo, all'uopo incaricato dal Comune stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Comunale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche dei mezzi al servizio.

Art. 21

Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono fissate per un periodo di due anni dal Comune sentita la Commissione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento secondo i criteri di cui al D.M. trasporti del 20 aprile 1993.

Art. 22

Trasporto bagagli e animali

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero, alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 23

Forza pubblica

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 24

Diffida

Il dirigente del servizio diffida il titolare della licenza quando lo stesso o il suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.;

Al titolare che sia già diffidato una volta che sia nuovamente in corso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

Art. 25

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'Art 16 della L.24 novembre 1981. n. 689. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'Art 22, dell'Art 24.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal dirigente del servizio, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art. 10- del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione stessa o della data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

IL Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 26

Sospensione della licenza

La licenza di esercizio può essere sospesa da Dirigente sentita la Commissione di cui all'Art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'inflazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali commesse all'esercizio dell'attività di trasporto
- c) violazione delle vigenti norme, norme fiscali commesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comunicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento
- e) violazione di norme amministrative o penali commesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazioni del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 27

Revoca della licenza

Il dirigente del servizio, sentita la Commissione di cui all'Art. 9 del presente regolamento dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente Art. 26;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente Art. 18;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi o a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa un'altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La licenza è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente Art. 13.

In ogni momento qualora venga accertata il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente del servizio provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie del Dirigente del servizio dispone la revoca della licenza.

Art. 28

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'Art. 12 del codice della strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente per iscritto all'interessato, il quale può entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memoria difensiva.

Il Dirigente del Servizio, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sospensione o revoca, anche il competente ufficio M.C.T.C.

Art. 29

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Dirigente del servizio, sentita la commissione di cui all'Art. 9 del presente regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'Art. 17 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui al precedente Art. 17 o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'Art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 30

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza.

Art. 31

Informazioni alla C.C.I.A.A

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti, va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma.

Art. 32

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla seconda pubblicazione all'Albo Pretorio .

Letto, approvato e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
(Dr. Rolando Luciani)


IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Deborah Giraldi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 481

Addi 4 DIC. 2001

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

IL MESSO COMUNALE

(Emanuele Carolini)


IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Deborah Giraldi)


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 4 DIC. 2001.....;
- b) non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data
- c) non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data
- d) assoggettata al controllo di legittimità ai sensi dell'art. 126, 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stata inviata al CO.RE.CO. con nota prot. n.....del.....;
- e) assoggettata al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'art. 127, 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, è stata inviata al CO.RE.CO. con nota prot. n. 11449 del 4 DIC. 2001.....;
- f) è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, 1° capoverso del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data
- g) è divenuta esecutiva per espressa approvazione del CO.RE.CO. ,nella seduta del verbale n..... ai sensi dell'art. 134, 1° capoverso del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- h) è divenuta esecutiva a seguito di controllo eventuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 2° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data
- h) è stata annullata dal CO.RE.CO. nella seduta del.....verbale n.....;

Addi.....

Il Segretario Comunale
(D.ssa Deborah Giraldi)